

ATTO COSTITUTIVO PIANITALIA A.P.S.



L'anno 2024 il giorno 08 del mese di febbraio, a Novi Ligure (AL), in Via Roma n. 20 sono presenti i seguenti signori:

1. **Valeria Cossu**, nata a Genova (GE) il 15 dicembre 1974 e residente a Genova (GE) in Via Ettore Cadenaccio n° 9/11, C.F.: CSSVLR74T55D969Z;
2. **Antonino Famà**, nato a Messina (ME) il 25 aprile 1951 e residente a Genova (GE) in Via Emanuele Strasserra n° 6 int. 18, C.F.: FMANN51D25F158H;
3. **Valentina Visentin**, nata a Genova (GE) il 18 settembre 1987 e residente a Cogoleto (GE) in Via San Lorenzo n° 20, C.F.: VSNVNT87P58D969E;
4. **Anna Maria Cristallo**, nata ad Alessandria (AL) il 22 ottobre 1970 e residente a Novi Ligure (AL) in Via Carducci n°27/6, C.F.: CRSNMR70R62A182B;
5. **Luigi China**, nato a Finale Ligure (SV) il 26 luglio 1936 e residente a Genova (GE) in Via Francesco Ravaschio n° 97 int. 44, C.F.: CHNLGU36L26D600B;
6. **Tiziana China**, nata a Genova (GE) il 15 ottobre 1957 e residente a Cassano Spinola (AL) in Via Sobrero n° 10/a, C.F.: CHNTZN57R55D969C;
7. **Lucia Zippo**, nata a Bari il 09 agosto 1954 e residente a Novi Ligure, in Viale della Rimembranza n° 28 int. 17, C.F.: ZPPLCU54M49A662H.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Valeria Cossu, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Valentina Visentin quale Segretario ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, avente la seguente denominazione: "Pianitalia". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nel RUNTS.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Via Roma n. 20 in Novi Ligure (AL); l'eventuale variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle

cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori:

- 1 Valeria Cossu
- 2 Antonino Famà
- 3 Valentina Visentin
- 4 Anna Maria Cristallo
- 5 Luigi China
- 6 Tiziana China
- 7 Lucia Zippo.

Alla carica di presidente viene eletta Valeria Cossu.

Per le altre cariche vengono eletti:

Antonino Famà Vicepresidente

Valentina Visentin - consigliere

Anna Maria Cristallo - consigliere

Luigi China - consigliere

Tiziana China - consigliere

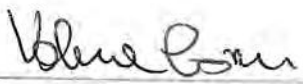
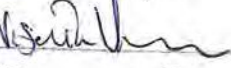
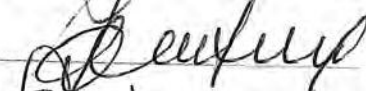
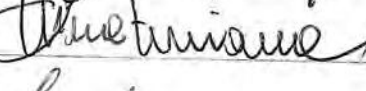
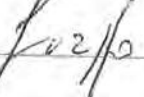
Lucia Zippo - consigliere

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 4 anni.

È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 21 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 

Registrato ad Alessandria il 20/02/2024
N. 157 Serie 3 Esatti € 200,00
duecento, 00 #
Allegati N° 1

IL FUNZIONARIO
Andrea Gatti

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Alessandria
U.T. di Alessandria
Prot. n. 18907
del 20/02/2024

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PIANITALIA

ARTICOLO 1

Costituzione, Denominazione

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Ente del Terzo Settore denominato "PIANITALIA", che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo A.P.S. successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel R.U.N.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Novi Ligure (AL), in Via Roma n. 20. Ove iscritta, il Consiglio Direttivo è autorizzato a depositare presso il R.U.N.T.S. apposita dichiarazione in caso di trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, che in ogni caso non comporterà modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3

Oggetto sociale e finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere d), g), i), k) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

In particolare, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- organizzare festival musicali, workshop, masterclass per giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo anche in collaborazione con enti pubblici e privati, istituzionali e non;
- organizzare e/o partecipare all'organizzazione e alla gestione di manifestazioni culturali incentrate sulla formazione musicale nonché spettacoli teatrali, opere liriche, concerti, eventi culturali in genere, anche assumendone la direzione artistica diretta, sia in Italia che all'estero;
- organizzare e gestire, sia direttamente che su commissione da parte di terzi, corsi di musica per ogni tipo di strumento musicale, ivi compresa la didattica musicale, di canto, di dizione e fonetica, di produzioni audio-video, di produzioni discografiche, di fonica, di musico-terapia e di altre attività didattiche interdisciplinari;
- promuovere, organizzare e/o gestire congressi, seminari, convegni, stage e giornate di formazione in relazione alle discipline sopra indicate, compresa la istituzione di concorsi e premi di esecuzione musicale e/o di composizione;
- organizzare sessioni di studio di didattica pianistica a livello avanzato;

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

- favorire un accesso agevole al mondo della musica e dell'arte da parte dei giovani, allargando l'intervento a persone di ogni età, provenienza, fascia sociale e livello di istruzione, cercando di coinvolgere tutti i cittadini ad eventi musicali e artistici;
- intraprendere un'attività di ricerca musicologica finalizzata alla valorizzazione del repertorio pianistico, cameristico, sinfonico e lirico nazionale e locale, nel suo rapporto con la cultura internazionale;
- promuovere iniziative, eventi e progetti finalizzati all'educazione musicale della cittadinanza, in primo luogo nel proprio territorio;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- gestire e promuovere iniziative di pre e dopo scuola, inclusi camp e centri estivi, ad indirizzo musicale;
- collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore del raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- favorire la crescita della domanda e la formazione del pubblico, sostenendo programmi in decentramento e circuitando gli spettacoli realizzati dagli organismi regionali, nazionali ed esteri, nonché collaborando attraverso programmi concordati e convenzioni con le autorità scolastiche e le Università;
- promuovere, gestire, organizzare stagioni musicali, teatrali e/o culturali in genere - anche pluridisciplinari - in aree di interesse storico-turistico, architettonico e paesaggistico, stimolando ed incrementando il turismo culturale;
- favorire l'integrazione multietnica della cultura musicale;
- promuovere la progettualità in ambito musicale regionale, interregionale e internazionale;
- diffondere le istituzioni e le esperienze musicali in Italia e all'estero, favorendo scambi, visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali di ogni genere;
- istituire, partecipare o coordinare residenze artistiche e culturali in ambito regionale, nazionale o internazionale;
- sostenere l'attività dei giovani musicisti.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere, nel rispetto della vigente normativa di settore, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 5

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli o altri beni mobili o immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione dell'Associazione dai soci. Il fondo di gestione è costituito:

- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni o dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai conferimenti dei soci deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;



- Ove iscritta, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dal CTS. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento delle quote indicate all'articolo 9. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico progetto. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate in genere, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scritture contabili ed esercizio finanziario

ARTICOLO 8

L'Associazione, oltre alle scritture contabili indicate all'art. 7, deve tenere: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Artistico; e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione e di controllo, ove nominati; f) il registro dei volontari, ove presenti. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio Direttivo; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R.

Soci dell'associazione - Volontari

Perkins, Tom, M.D. 12/16
 Director
 Health
 June 1950
 1000000000

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'assunzione della qualità di socio è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmisibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa. Ogni socio è obbligato al versamento, con cadenza annuale, della quota associativa. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 10

Esclusione e recesso

L'Assemblea decide l'esclusione dei soci per gravi e reiterati casi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa: – inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti; – condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'Associazione; – comportamento contrario all'immagine e alle finalità dell'Associazione. Per deliberare l'esclusione di un socio costituente sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. I soci possono, in ogni momento, recedere, anche senza causa, dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. ed ha efficacia immediata, dal momento della ricezione da parte dell'Associazione, che comunque provvederà a verbalizzare.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Tesoriere, ove nominato;
- il Comitato Artistico, ove nominato;
- l'Organo di controllo, ove nominato nei casi previsti dalla legge;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 12

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed esercita le seguenti funzioni: 1) approva in via ordinaria il bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 7; 2) delibera in via straordinaria sulle proposte di modifica dello statuto; 3) nomina e revoca, in via ordinaria, i componenti degli organi sociali, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessario; 4) delibera, in via ordinaria, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 5) delibera, in via ordinaria, sull'esclusione degli associati; 6) delibera, in via straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal soggetto designato dall'assemblea stessa ed è convocata almeno una volta all'anno. Il Presidente è assistito, nella redazione del verbale, da un Segretario. L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni, salvo casi straordinari di convocazione, mediante qualsiasi mezzo, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative in materia. In prima convocazione, le sedute dell'assemblea sono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per deliberare lo scioglimento, in via diretta o indiretta, dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette o più membri stabilito dall'Assemblea in occasione della nomina. In sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo il Consiglio Direttivo è nominato da sette soci costituenti. I membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Non potranno essere eletti coloro che abbiano procedimenti penali in corso o condanne provvisorie o definitive a proprio carico. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, ad esso subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Ove non sia praticabile detta procedura, decadrà l'intero Consiglio Direttivo e l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla nomina del nuovo Consiglio. Per lo svolgimento della carica di membro del Consiglio Direttivo non possono essere attribuiti compensi individuali, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali che siano adeguatamente documentate. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni: 1) propone all'assemblea, per la successiva approvazione, la bozza di bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 7 e, a seguito dell'approvazione, provvede ai depositi previsti dalla legge; 2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate; 3) determina i criteri in base ai quali è possibile acquisire la qualità di socio; 4) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; 5) approva le proposte artistiche formulate dal Comitato Artistico, salvo che le stesse non siano già state preventivamente approvate; 6) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dalla legge o dal presente statuto e non riservato all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con indicazione della

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*

data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica e quando siano presenti o informati della riunione i membri dell'organo di controllo, se nominato. Il Consiglio Direttivo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la deliberazione deve intendersi non approvata. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14

Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza dei presenti. Lo stesso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 15

Tesoriere

Ove non sia nominato un Organo di controllo né un Revisore, il Consiglio Direttivo può nominare, tra i soci dell'Associazione, ove ne ravvisi l'opportunità, un Tesoriere. L'incarico di Tesoriere è sempre svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali che siano adeguatamente documentate. Il Tesoriere, ove nominato: a) cura, sotto il costante controllo del Consiglio Direttivo, la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.



ARTICOLO 16

Organo di controllo

Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore. Ai membri dell'organo di controllo potrà essere attribuito un compenso, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17

Revisione legale dei conti

L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

Articolo 18

Comitato Artistico

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i propri membri e/o tra i soci dell'Associazione, il Comitato Artistico. Esso è composto da un numero variabile di membri, stabilito all'atto della nomina, che durano in carica fino a dimissioni o revoca da

parte del Consiglio Direttivo, anche senza che ricorra giusta causa e senza diritto a risarcimento danni, e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo. Essi sono rieleggibili. I membri del Comitato Artistico dovranno possedere comprovate esperienze nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale dell'Associazione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri, il Consiglio Direttivo potrà decidere se dar luogo a sostituzione o meno, sino a che il Comitato Artistico sia composto da almeno due membri. Ove rimanga solo un membro, il Consiglio Direttivo dovrà necessariamente provvedere tempestivamente alla nomina di almeno un ulteriore membro. Il Comitato Artistico esercita le seguenti funzioni:

- provvede all'organizzazione, alla gestione e alla realizzazione di manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, opere liriche, balletti, concerti, eventi culturali in genere, festival e/o stagioni musicali, teatrali e/o culturali in genere - anche pluridisciplinari - in aree di interesse storico-turistico, architettonico e paesaggistico, anche assumendone la direzione artistica, stimolando ed incrementando il turismo culturale;
- in generale svolge ogni altra attività di natura artistica o culturale che sia ad esso affidata dal Consiglio Direttivo. Le modalità di svolgimento dell'attività del Comitato Artistico possono essere regolate da un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo; in caso contrario, si applicano le disposizioni statutarie, per quanto compatibili.

ARTICOLO 19

Modalità di svolgimento delle riunioni

È possibile tenere le riunioni degli organi sociali, ivi compresa l'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; in caso contrario, la riunione sarà ugualmente valida e il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto in via differita;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 20

Scioglimento dell'associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assemblea, che provvederà anche alla nomina di un socio in veste di liquidatore.

ARTICOLO 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le altre norme vigenti in materia di Terzo Settore.

Conferma
Luigi
Deaferis



Ved. Uff.
Quirico Curatolo
Veneranda
Donatone